



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

CONCORSO DI IDEE PROCEDURA APERTA IN DUE FASI IN MODALITÀ TELEMATICA (ART. 60 e 156 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016) - PRIMA FASE

CIG 8804025F40 – CUP F74E21001140006

Chiarimenti aggiornati al 23.11.2021 *bis*

Quesito n. 1: Relativamente ai requisiti di capacità tecnica professionale si chiede se i servizi di ingegneria e di architettura per un importo globale pari a € 500.000.000,00 deve essere posseduto inglobando tutte le categorie del servizio o basta possederlo in generale pur non inglobando tutte le medesime categorie.

Risposta: Il quesito si ritiene superato a seguito della pubblicazione del disciplinare di gara rettificato del 09.07.2021, che non prevede più requisiti speciali.

Quesito n. 2: Si chiede se quanto previsto all'art. 24 comma 7 del Codice (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) che prevede l'esclusione alle gare per i servizi di ingegneria successivi e/o all'eventuale gara per l'assegnazione dei lavori, si applicherà anche ai soggetti che eventualmente dovessero essere selezionati per partecipare alla fase 2 del concorso.

Risposta: Si conferma che l'art. 24 comma 7 del Codice non osta alla successiva ed eventuale partecipazione del concorrente selezionato per la seconda fase del concorso di idee, alle eventuali gare per i servizi di ingegneria successivi e/o all'eventuale gara per l'assegnazione dei lavori.

Quesito n. 3: Di seguito la richiesta di alcuni chiarimenti:

A) In riferimento alla costituzione di raggruppamento verticale, come da punto 3.5 del Disciplinare di Gara, "la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici". Si chiede quindi quali sono le prestazioni intese come principali e quelle intese come secondarie, quali sono i riferimenti economici e se i mandanti devono portare dei requisiti economici minimi per le prestazioni secondarie. Nel caso in cui il raggruppamento dovesse coprire tutte le classi categorie elencate nella tabella di cui al punto 1.7 del Disciplinare di Gara, si chiede come avverrà la comprova. In caso di richiesta di comprova di copertura delle classi categorie elencate nella tabella di cui al punto 1.7 del Disciplinare di Gara, si chiede se per la parte di edilizia (categoria E.04) è possibile utilizzare classi e categorie con grado di complessità superiore afferente la categoria E.

B) In riferimento al punto 5.1 del Disciplinare di Gara, considerando che il progetto di fattibilità tecnico ed economica prevede il supporto di figure come il geologo, l'archeologo, ingegneri impiantisti e un professionista antincendio, si chiede se queste figure devono far parte del raggruppamento fin dalla prima fase o se possono essere coinvolte in caso di eventuale selezione per la 2a fase.

C) Dall'analisi delle risultanze di studi precedenti disponibili al link fornito al punto 2 del Disciplinare di gara, si può evincere una stima del costo totale dell'intervento pari o superiore a 2 miliardi di euro. Questo dato è confermato anche da interventi similari eseguiti. Considerato che la seconda fase della gara, se invitati, prevede lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica il cui costo primo è ampiamente superiore al premio che verrà destinato al vincitore del concorso, si chiede se la società vincitrice avrà l'incarico diretto per la redazione delle successive fasi progettuali.

Risposta: In relazione al quesito sub A) relativo alla costituzione di raggruppamento verticale, il quesito è inconferente (rispetto al bando rettificato del 9.7.2021) in quanto le categorie indicate in tabella non sono vincolanti.

In relazione al quesito sub B) riguardante la presenza delle figure professionali, queste dovranno essere già definite sin dalla prima fase, in coerenza con l'idea progettuale proposta.

In relazione al quesito sub C), non sono previsti incarichi per le successive fasi progettuali.

Quesito n. 4: Richiesta di servizi Fase 2 - Relazione tecnica sugli argomenti: Geologia, geotecnica, sismica e archeologia.

Domanda 1: Qual è l'esatta profondità di pianificazione, profondità di studio o contenuto previsto.

Domanda 2: Quale documentazione e aiuti, permessi saranno forniti per l'adempimento in loco.

Risposta: Risposta 1): le relazioni tecniche richieste devono adempiere a quanto previsto dal DPR 207/2010 art.19;

Risposta 2): Ogni onere relativo alle attività svolte è a carico del partecipante.

Quesito n. 5: Distribuzione dei premi / commissione / negoziazione

Domanda 1: C'è una promessa di contratto per il concorso di idee e se sì, c'è una negoziazione su questo?

Domanda 2: Come verrà elaborato lo studio con il 1° premio? Domanda 3: Come saranno divisi gli 1,2 milioni tra i vincitori del 2° e 3° premio?

Risposta: Risposta 1) e 2): Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore. Non è previsto l'affidamento delle successive fasi di progettazione al vincitore del concorso di idee.

Risposta 3): E' riconosciuto un premio solo al primo qualificato. E' previsto un rimborso spese di complessivi 1.200.000€ da ripartire tra i 3 progetti selezionati che hanno superato la soglia di sbarramento e in base all'art. 156 c. 7 del Dlgs 50/2016.

Quesito n. 6: In che proporzione saranno redistribuiti gli 1,2 M euro di rimborso spese tra i 3 progetti selezionati per la fase 2, di cui al paragrafo 5.6 del Disciplinare?

Risposta: E' riconosciuto un premio solo al primo qualificato. E' previsto un rimborso spese di complessivi 1.200.000€ da ripartire tra i 3 progetti selezionati che hanno superato la soglia di sbarramento e in base all'art. 156 c. 7 del Dlgs 50/2016.

Quesito n. 7: Siamo a chiedere la possibilità di avere la documentazione a base di gara, in lingua inglese.

Risposta: Tutta la documentazione di gara è in lingua italiana. Art. 3.15 del Disciplinare "Lingue del concorso e sistema di misura": «La lingua ufficiale del concorso è l'italiano. Le richieste di chiarimenti e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano».

Quesito n. 8: A pag. 7 punto 1.7 del disciplinare vengono riportate le categorie di opere individuate per il Concorso. Con la pubblicazione del nuovo Disciplinare di gara sono stati aboliti i requisiti di ordine speciale, non è più necessario quindi dimostrare capacità tecnica professionale (come da risposta Vs. chiarimento n. 1). Si chiede cortesemente di chiarire in che modo la Mandataria di un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti di tipo misto debba possedere e dimostrare i requisiti "in misura maggioritaria" come richiesto a pag. 14 punto 3.5 del Disciplinare di gara e se per "misura maggioritaria" si intende nel complesso delle categorie richieste.

Risposta: Si conferma che il Disciplinare di gara, come ripubblicato, non prevede più requisiti di ordine speciale, relativi alla dimostrazione di capacità tecnica professionale.

Quesito n. 9: Si chiede se sia possibile collocare i punti di attracco dei Terminal in posizione prospiciente gli archi costieri delle regioni limitrofe a quella veneta.

Risposta: Come riportato all'art. 1.6 "AREA OGGETTO DEL CONCORSO" del disciplinare di gara, "La collocazione dei punti di attracco dovrà essere esterna alle acque protette della Laguna di Venezia (...), prospicienti l'arco costiero regionale veneto e non oltre le acque territoriali nazionali".

Quesito n. 10: In riferimento al punto 4.2 pag. 31 del Disciplinare di Gara relativo al file PDF "Conferma di partecipazione", si chiede se il file può essere sottoscritto in maniera autografa e non digitale, dato che la società mandataria è straniera e quindi priva di firma digitale.

Risposta: Il PDF "conferma di partecipazione" ammette solo sottoscrizioni in formato digitale, pertanto è esclusa ogni possibilità di sottoscrizione in forma autografa. Nel caso di operatore economico stabilito all'estero e avente un legale rappresentante straniero, la piattaforma GPA non prevede la richiesta di firma digitale sul PDF di conferma di partecipazione. Tuttavia, si rammenta che, come indicato al par. 11.5 del "Manuale d'uso – operatori economici", in caso di Raggruppamento Temporaneo il PDF "conferma di partecipazione" dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento, pertanto dovranno risultare presenti tutte le firme digitali dei soggetti indicati come firmatari per le mandanti. Per eventuali chiarimenti o supporto sull'utilizzo della piattaforma si invita a rivolgersi all'Assistenza GPA ai punti di contatto indicati al par. 3.12 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 11: Visto il punto 3.2 del Disciplinare di Gara per cui sono ammessi i soggetti secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice (prestatori di servizi di ingegneria e architettura), Vista la risposta al quesito n.3 B) per cui le figure professionali necessarie per la seconda fase di gara dovranno già essere definite sin dalla prima fase, Si chiede:

1. Se la figura dell'archeologo può essere considerata come consulente esterno o debba far parte dell'RTP;
2. In caso di consulenti esterni all'RTP, se debbano essere elencati nel punto 4 dell'allegato 2 in quanto

professionisti “personalmente responsabili che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara”;

3. In caso di consulenti esterni all’RTP, se anch’essi debbano presentare il DGUE e generare la propria componente Passoe;

4. Di indicare dove vanno inseriti i dati del giovane professionista nel caso in cui fosse un dipendente di un operatore economico facente parte dell’RTP.

Risposta: 1. Si conferma che la figura dell’archeologo può indifferentemente fare parte dell’RTP o essere considerato come consulente esterno. Alla luce della documentazione di gara e, segnatamente, di quanto previsto dall’art. 5.1 del Disciplinare, ove si richiede al concorrente la produzione – in fase II - di una relazione tecnica che deve contenere anche i seguenti argomenti (non oggetto di specifica valutazione/apprezzamento): “... archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 25 e 26 del Codice”, si ritengono infatti applicabili le considerazioni svolte dall’ANAC (per un caso di portata analoga) con la Delibera del 12 giugno 2019 n. 561, ove viene specificato che “... Considerato ... l’esigenza di acquisire, ai fini della redazione del progetto di fattibilità, una verifica preventiva dell’interesse archeologico (cfr. art. 23, comma 6 del Codice appalti) e che siffatta relazione può essere predisposta da un professionista (fornito di specifici titoli universitari e iscritto ad un apposito elenco istituito presso il MiBACT) incaricato dai progettisti, ovvero che si trovi in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo”. L’Autorità, dunque, conferma che è indifferente il rapporto che lega il professionista archeologo al concorrente (consulenza, collaborazione, dipendenza), dal momento che il “responsabile” delle prestazioni è soltanto “il concorrente” stesso.

2. La risposta è negativa, in ragione di quanto indicato nella risposta che precede.

3. La risposta è negativa, in ragione di quanto indicato nella risposta sub 1.

4. Si conferma che l’attestazione dei dati relativi al giovane professionista deve essere oggetto di apposita dichiarazione nell’ambito del DGUE (barrando la sezione “□”, ovvero compilando la sezione “A”) ed inoltre devono essere oggetto di apposita dichiarazione integrativa, da rendersi con le modalità indicate (in particolare) a pag. 25 del Disciplinare di gara. Ferme le previsioni di cui all’art. 3.4 del Disciplinare sui requisiti e modalità di partecipazione dei progettisti, l’art. 4.1 (pag. 24) del Disciplinare di gara, nella sezione rubricata “Documento di gara unico europeo” prevede che nel DGUE venga dichiarato (Parte IV, lett. a) “il concorrente dichiara di possedere tutti ii requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “□”, ovvero compilando quanto segue: a) la sezione “A” per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al par. 3.4 del presente disciplinare ...”. Inoltre (pag. 25) nella sezione rubricata “dichiarazioni integrative e documentazione a corredo” al punto 4 si specifica che devono essere recepiti nelle dichiarazioni integrative i nominativi e qualifiche dei professionisti abilitati personalmente responsabili per l’esecuzione delle attività oggetto di gara.

Responsabile Unico del Procedimento

Il Direttore Pianificazione

Strategica e Sviluppo

Antonio Revedin